

IL GOLEM  
AMBIGUO.  
SULLA TEORIA  
DEI DISACCORDI  
INTERPRETATIVI  
PROFONDI

PIERLUIGI **CHIASSONI**



# Il golem ambiguo Sulla teoria dei disaccordi interpretativi profondi

## The Ambiguous Golem On the Theory of Deep Interpretative Disagreements

PIERLUIGI CHIASSONI

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Istituto Tarello, Università di Genova  
E-mail: [pierluigi.chiassoni@unige.it](mailto:pierluigi.chiassoni@unige.it)

### ABSTRACT

Lo scritto si articola in tre parti. La prima parte offre una breve esposizione della teoria dei “disaccordi interpretativi profondi” (DIP) elaborata da Vittorio Villa nei suoi scritti più recenti. La seconda parte contiene una valutazione critica della teoria dei DIP, soffermandosi sui suoi presupposti meta-teorici (la “meta-giurisprudenza ricostruttiva”), sulle critiche alla meta-giurisprudenza “descrittiva” e all’emotivismo etico, nonché sulle tesi che ne formano la *pars construens*. Perviene alla conclusione secondo cui l’unico modo sensato (ragionevole, caritatevole) di intendere la teoria dei DIP consiste nel considerarla, *malgré* Villa, non già come esempio di oscura metagiurisprudenza ricostruttiva, bensì come un esempio di metagiurisprudenza prescrittiva. La terza, e ultima, parte, replicando alla critica di Villa circa l’inadeguatezza della metagiurisprudenza descrittiva, traccia i lineamenti di una teoria descrittiva dei disaccordi interpretativi che Villa considera sotto il nome di “DIP”.

The paper contains three parts. The first part provides a survey of Vittorio Villa recently developed theory of “deep interpretive disagreements” (DID). The second part provides a critical evaluation of Villa’s theory of DID, focussing in turn on its theoretical outlook (“reconstructive meta-jurisprudence”), its critical side (the critique to “descriptive meta-jurisprudence” and the emotivist theory of practical disagreements), and its constructive side (centred on the notion of deep interpretive disagreement and its judicial phenomenology). It comes to the conclusion that the only reasonable (charitable) way of understanding Villa’s theory of DID consists in regarding it, *pace* Villa, not as a piece of (obscure) reconstructive meta-jurisprudence, but rather as a piece of prescriptive meta-jurisprudence. The third, and last, part, answering to Villa’s inadequacy critique concerning descriptive meta-jurisprudence, outlines a descriptive theory of the sort of interpretive disagreement Villa considers under the “DID” label.

### KEYWORDS

Interpretazione giuridica, metagiurisprudenza ricostruttiva, metagiurisprudenza descrittiva, metagiurisprudenza prescrittiva, disaccordo interpretativo

Legal interpretation, descriptive meta-jurisprudence, reconstructive meta-jurisprudence, prescriptive meta-jurisprudence, interpretive disagreement

# Il golem ambiguo

## Sulla teoria dei disaccordi interpretativi profondi

PIERLUIGI CHIASSONI

1. Premessa – 2. Disaccordi interpretativi profondi: la teoria di Vittorio Villa (in poche parole) – 3. Disaccordi interpretativi profondi: alcuni problemi per Vittorio Villa – 3.1. L'identità della metagiurisprudenza ricostruttiva è incerta – 3.2. La critica del "descrittivismo" della metagiurisprudenza descrittiva è ingiustificata – 3.3. La critica del "descrittivismo" della metagiurisprudenza descrittiva si avvale di idee, avanzate da autorevoli studiosi, di dubbia sensatezza – 3.4. La critica della concezione neoempiristica della scienza e dell'interpretazione giuridica è ingiustificata (il neoempirismo non genera mostri) – 3.5. La tesi della persistenza del "carattere valutativo" delle formule valutative etico-politiche è falsa, o appartiene, al di là delle apparenze, all'universo prescrittivo delle dottrine dell'interpretazione – 3.6. La tesi del carattere conoscitivo dei giudizi interpretativi è falsa o non opportuna – 3.7. La critica della concezione emotivistica dei disaccordi etici è incaricatevole – 3.8. La fenomenologia giudiziale che Villa utilizza quale sostegno empirico della teoria dei DIP è recalcitrante – 3.8.1. La sentenza del G.U.P. di Roma nel caso Welby – 3.8.2. Il decreto della Corte di Appello di Milano nel caso Englaro – 4. Disaccordi interpretativi su questioni eticamente sensibili: frammenti di una teoria descrittiva.

«Non la realtà si deve – dal giurista – subordinare  
al concetto, ma questo a quella»

SANTI ROMANO

### 1. Premessa

Sono oltremodo grato agli organizzatori di queste giornate di studio – Giorgio Pino e Aldo Schiavello – per l'invito a discutere dell'opera di Vittorio Villa, maestro e amico di sempre. Essi mi hanno suggerito di occuparmi dei "disaccordi interpretativi profondi" (DIP), il più nuovo oggetto del desiderio teorico di Vittorio, al quale sono dedicati i suoi scritti più recenti<sup>1</sup>.

Il mio contributo si articolerà in tre parti. Nella prima parte offrirò una breve esposizione della teoria dei DIP. Nella seconda parte mi soffermerò su alcuni punti che reputo problematici. Perverrò alla conclusione secondo cui l'unico modo sensato (ragionevole, caritatevole) di intendere la teoria dei DIP consiste nel considerarla, *malgré* Villa, una dottrina dell'interpretazione nell'alveo della metagiurisprudenza prescrittiva. Nella terza e ultima parte, a modo di replica alla critica di Villa circa l'inadeguatezza della metagiurisprudenza descrittiva, tratterò

<sup>1</sup> VILLA 2016a; VILLA 2016b; VILLA 2017.

i lineamenti di una teoria descrittiva dei disaccordi interpretativi che Villa considera sotto il nome di “DIP”.

Esercitando le nere arti della “metagiurisprudenza ricostruttiva”, Vittorio Villa ha dato vita al golem dei DIP. Si tratta però, come vedremo, di un golem ambiguo, figlio di un sortilegio incerto, sulla cui identità occorre fare chiarezza.

## 2. Disaccordi interpretativi profondi: la teoria di Vittorio Villa (in poche parole)

Il nucleo della teoria dei DIP mi sembra essere costituito dalle seguenti idee.

1. I DIP sono un tipo di *disaccordi giuridici*, accanto, e in contrapposizione, ai disaccordi “teorici”<sup>2</sup>.

2. I DIP sono un *fenomeno* “molto rilevante” (“estremamente significativo”), *per qualità* (“qualitativamente”), *se non per quantità* (“quantitativamente”), all’interno delle esperienze giuridiche degli stati costituzionali contemporanei<sup>3</sup>. Costituiscono invero uno degli aspetti, sin qui non adeguatamente indagato, della costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici: insieme, e in relazione, ai noti fenomeni dell’attribuzione di valore giuridico vincolante alle costituzioni, della (conseguente) applicazione diretta delle norme costituzionali nelle controversie giudiziali, della sovra-interpretazione costituzionale, dell’interpretazione costituzionalmente orientata, dell’irradiazione delle norme costituzionali in ogni settore del diritto positivo<sup>4</sup>.

3. I DIP sono “divergenze particolarmente radicali”, che “occorrono” nella “interpretazione”, da parte di giudici e giuristi, delle “formule valutative” di “carattere etico-politico” (“persona”, “dignità”, “vita”, “autonomia personale”, “famiglia come società naturale”, “matrimonio”, “senso del pudore”, ecc.), contenute in “disposizioni *esplicite*” [sic!] o in “norme implicite” le quali «nella maggior parte dei casi (e certamente nei casi più interessanti) fanno parte della categoria dei *principi costituzionali a carattere fondamentale*, che riconoscono e garantiscono *diritti [...] fondamentali*»<sup>5</sup>.

4. Le formule valutative etico-politiche contenute in disposizioni o in norme implicite sono tipicamente *indeterminate* nel “senso”, e non già nel (solo) “riferimento”. Designano invero “nozioni essenzialmente contestabili”: vale a dire, sono portatrici di “concetti” generici, solitamente condivisi, i quali, in forza

<sup>2</sup> VILLA 2016a, 22-26. I “disaccordi teorici” attengono alla “natura del diritto”: concernono, ad esempio, se il diritto sia “fatto” di “norme”, “istituzioni” o “rapporti”.

<sup>3</sup> VILLA 2016a, 8; VILLA 2017, 9.

<sup>4</sup> VILLA 2016a, 10 ss.

<sup>5</sup> VILLA 2016a, 10 s., 15, 16 s., 26 s.; VILLA 2017, 2 s., 46 s.

della loro genericità, si prestano a – e richiedono di – essere specificati mediante il ricorso a “concezioni” tra loro alternative e incompatibili<sup>6</sup>.

5. I DIP sono un effetto – probabilmente l’effetto più cospicuo e importante – del *pluralismo etico* che contraddistingue la cultura giuridica, politica e filosofica degli stati costituzionali contemporanei<sup>7</sup>. Il loro manifestarsi nella forma di “divergenze particolarmente radicali” dipende, in particolare, dalla presenza simultanea di “concezioni etiche comprensive” antagoniste. Queste ultime, però, sono tutte foriere di “interpretazioni legittime”, qualora abbiano superato la «soglia della tollerabilità culturale»<sup>8</sup>.

6. Le concezioni etiche comprensive al di sopra della soglia della tollerabilità culturale formano il “contenuto etico” delle costituzioni. Sono inoltre *oggetto di rinvio* da parte delle formule valutative etico-politiche presenti nelle disposizioni e norme costituzionali<sup>9</sup>. Il rinvio costituisce un “passaggio necessario” per qualunque interprete che voglia attribuire a tali formule un “senso compiuto”<sup>10</sup>. Le formule valutative etico-politiche, infatti, contrariamente a ciò che pensava Kelsen, non perdono il loro *carattere valutativo*, di clausole di rinvio a concezioni etiche esterne alla costituzione (ma parti integranti di essa), per il solo fatto di essere giuridicizzate mediante l’inclusione nel discorso delle fonti (ad esempio, negli enunciati di un testo costituzionale)<sup>11</sup>.

7. I DIP sono dunque, in termini più precisi:

(a) *disaccordi di valutazione (etici)*, e non *disaccordi su fatti* – anzi, i fatti sono solitamente noti e condivisi dalle parti<sup>12</sup>;

(b) disaccordi che presuppongono sempre dei *punti di accordo*, costituiti da un qualche *concetto essenzialmente contestabile* espresso da una *formula valutativa etico-politica* (ad esempio, il concetto di “dignità umana” o di “famiglia”), il quale concetto viene a formare così il comune “oggetto” della controversia;

<sup>6</sup> VILLA 2016a, 17, 32-45; VILLA 2017, 46-48. Per inciso, la ricostruzione che Villa offre dei “concetti essenzialmente contestabili” così come intesi da Gallie non rende pienamente giustizia al (non chiaro) originale (cfr. GALLIE 1956, 171 s.).

<sup>7</sup> VILLA 2016a, 20.

<sup>8</sup> VILLA 2016a, 18.

<sup>9</sup> VILLA 2016a, 17.

<sup>10</sup> VILLA 2016a, 21 s.: «ci sono aree decisionali (si guardi al campo della bioetica, ad esempio) all’interno delle quali è *assolutamente necessario* che [...] principi etico-politici entrino in funzione (anche per via di adozione implicita di una certa visione etico-politica), pena la totale incapacità, per i giuristi e i giudici, di svolgere in modo adeguato la loro attività interpretativa»; VILLA 2017, 20: «L’“aggancio” alle concezioni comprensive non rappresenta un’opzione soltanto “eventuale” per l’interprete che assuma come oggetto della sua attività le formule valutative [...] Si tratta, al contrario, di un *passaggio necessario*, perlomeno nei limiti in cui l’interprete voglia realmente realizzare l’obiettivo di attribuire a quelle formule, e all’enunciato che le comprende, un significato compiuto» (corsivo nel testo).

<sup>11</sup> VILLA 2016a, 18 s.

<sup>12</sup> VILLA 2016a, 31 s.

(c) disaccordi *di principio*, e non già provocati dal mero perseguimento d'interessi (materiali) conflittuali, individuali o di gruppo<sup>13</sup>;

(d) disaccordi nei quali le parti fanno *riferimento a concezioni etiche comprensive* «disponibili sullo sfondo di un dato testo costituzionale», quale “*passaggio necessario*”, quale “*necessario aggancio*”, per «attribuire un significato [compiuto] alle formule valutative oggetto di controversia»<sup>14</sup>;

(e) disaccordi nei quali le parti, nei loro ragionamenti interpretativi, usano “*argomenti e criteri*” «validi per la cultura giuridica del tempo», “legittimi” dal punto di vista della «*soglia di tollerabilità culturale*»<sup>15</sup>;

(f) disaccordi etici *genuini, senza colpa, di sostanza, e irrisolvibili*<sup>16</sup>.

8. L'identificazione delle proprietà dei DIP appena enumerate – in particolare, della loro *genuinità, incolpevolezza e irrisolvibilità* (su cui tornerò nella seconda parte) – è il risultato di una “*generalizzazione empirica*”<sup>17</sup>, operata dal punto di vista del “*teorico-osservatore*” – e dunque, non da quello del “*partecipante*” –<sup>18</sup>, sulla base dell'analisi di alcuni casi paradigmatici di disaccordo interpretativo – attinenti, rispettivamente, alla nozione di “*persona*”, alla nozione di “*dignità*”, nonché alle questioni di “*fine vita*” esemplificate, nella cultura giuridica italiana, dal caso Englaro e dal caso Welby<sup>19</sup>.

9. Le proprietà della genuinità, incolpevolezza e irrisolvibilità dei DIP *creano e impongono un vincolo di adeguatezza alle teorie metaetiche*: fanno sì che, delle diverse *concezioni metaetiche* presenti nella cultura filosofica contemporanea, soltanto il *relativismo etico moderato* possa essere considerato adeguato “a darne conto”; devono invece essere rigettati, per la loro inadeguatezza esplicativa, sia l'*emotivismo metaetico*, sia l'*oggettivismo metaetico*<sup>20</sup>.

10. La presenza di DIP richiede di elaborare una teoria dell'interpretazione giuridica nella quale la *concezione statica, monolitica e irenica* del “*contesto distale*” – nella teoria pragmaticamente orientata di Villa, l'insieme dei (il “*contesto di sfondo*” cui appartengono i) dati più rilevanti per l'attività degli interpreti<sup>21</sup> – è abbandonata in favore di una *concezione dinamica, pluralistica, e conflittuale*<sup>22</sup>. Solo

<sup>13</sup> VILLA 2016a, 32; VILLA 2017, 32.

<sup>14</sup> VILLA 2017, 20.

<sup>15</sup> VILLA 2017, 32.

<sup>16</sup> VILLA 2016a, 45-54; VILLA 2017, 23.

<sup>17</sup> VILLA 2016a, 13, 45; VILLA 2017, 15 s., cap. 4.

<sup>18</sup> VILLA 2016a, 56-58. Villa distingue, in particolare, tra «*il punto di vista dello studioso-osservatore* (che mette fra parentesi la sua partecipazione alla pratica, o comunque si occupa di un segmento della pratica cui non partecipa direttamente), e *il punto di vista del partecipante a pieno titolo*» (58, corsivi nel testo).

<sup>19</sup> VILLA 2016a, 58-65, «il loro esame complessivo conferma la presenza, nel nostro ordinamento, di disaccordi profondi *genuini, senza colpa e irrisolvibili*» (59, corsivi nel testo); VILLA 2017, par. 1.4, 2.5, e cap.

4.

<sup>20</sup> VILLA 2016a, 46-48; VILLA 2017, cap. 5.

<sup>21</sup> VILLA 2012.

<sup>22</sup> VILLA 2016b, 113-117; VILLA 2017, 124-129.

così, infatti, la teoria può dare conto delle operazioni tipicamente compiute dagli operatori giuridici in situazioni di DIP.

II. La presenza dei DIP, con i caratteri prima messi in luce, suona a smentita delle teorie che invece, nella cultura giuridica italiana come in altre culture, tendono vuoi a “minimizzarli”, vuoi a “sterilizzarli” del tutto, presentandoli, ad esempio, come disaccordi inerenti alla vaghezza, e dunque all’indeterminatezza estensionale, delle formule valutative<sup>23</sup>.

La teoria dei DIP è, a ben vedere, il risultato della combinazione di quattro ingredienti. Contiene invero una metafisica riformista (à la Strawson), una fenomenologia, una metaetica, e un’ermeneutica dei DIP.

L’ingrediente di metafisica riformista consiste nella proposta di modificare l’apparato di termini e concetti attualmente a disposizione dei filosofi del diritto e dei giuristi, introducendo il neologismo “disaccordo interpretativo profondo” e mettendo a punto la nozione, e la teoria, corrispondenti<sup>24</sup>.

L’ingrediente fenomenologico consiste nell’analisi di alcuni casi di disaccordo giuridico che, secondo Villa, offrono supporto empirico alla sua operazione di metafisica riformista.

L’ingrediente metaetico consiste nella critica delle metaetiche emotivista e oggettivista, e nella difesa di una concezione metaetica – il relativismo moderato – come la sola idonea a “dare conto”, come si è detto, delle proprietà “necessarie” dei DIP (genuinità, non colpevolezza, irresolubilità).

L’ingrediente ermeneutico consiste, infine, nella proposta di una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione, nella quale il “contesto distale” – il contesto determinante nell’interpretazione delle disposizioni e delle norme costituzionali contenenti formule valutative – è concepito come dinamico, pluralistico e conflittuale.

Prima di passare oltre, ritengo necessario richiamare l’attenzione su di un ulteriore aspetto della teoria dei DIP, di capitale importanza per comprenderla e valutarla. Villa appone al suo libro più recente il sottotitolo: *Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*<sup>25</sup>. Con ciò intende rendere manifesta la scelta di campo meta-metagiurisprudenziale che informa (anche) i suoi scritti in tema di DIP. Trattasi della scelta in favore di un *approccio costruttivistico* e del conseguente rigetto della distinzione, cara alla filosofia analitica di ascendenza bobbiana, tra *metagiurisprudenza descrittiva* e *metagiurisprudenza prescrittiva*, alla quale Villa propone di sostituire quella tra *metagiurisprudenza ricostruttiva* e *metagiurisprudenza*

<sup>23</sup> VILLA 2016a, 20-22.

<sup>24</sup> Apparentemente, uno dei primi usi pubblici dell’espressione “disaccordo interpretativo profondo” si ha nella locandina che annuncia un seminario di Vittorio Villa, su tale tema, presso l’Università di Trento, nell’anno 2016.

<sup>25</sup> VILLA 2017.

*prescrittiva*. Come è noto, e come si vedrà tra poco, il rigetto è motivato dal fatto che la distinzione bobbiana dipenderebbe dall'adesione a idee, riconducibili al neoempirismo, che Villa reputa deteriori: in particolare, la dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore, la dicotomia tra “descrizione oggettiva” e «presa di posizione soggettiva», la dicotomia tra discorsi descrittivi “puri” e discorsi che descrittivi “puri” non sono<sup>26</sup>.

### 3. Disaccordi interpretativi profondi: alcuni problemi per Vittorio Villa

La teoria dei DIP presenta, a mio avviso, diversi aspetti problematici. Essi attengono, come vedremo, sia alla scelta di campo metagiurisprudenziale (*infra*, §§ 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.), sia agli ingredienti metafisico (*infra*, § 3.5.), ermeneutico (*infra*, § 3.6.), metaetico (*infra*, § 3.7.), e fenomenologico (*infra*, § 3.8.) della teoria. Volendo redigerne un elenco *ad usum lectoris*, i problemi sono i seguenti:

1. l'identità della metagiurisprudenza ricostruttiva è incerta (*infra*, § 3.1.);
2. la critica del “descrittivismo” della metagiurisprudenza descrittiva è ingiustificata (*infra*, § 3.2.);
3. la critica del “descrittivismo” della metagiurisprudenza descrittiva si avvale di idee, avanzate da autorevoli studiosi, di dubbia sensatezza (*infra*, § 3.3.);
4. la critica della concezione neoempiristica della scienza e dell'interpretazione giuridica è ingiustificata (il neoempirismo non genera mostri) (*infra*, § 3.4.);
5. la tesi della persistenza del “carattere valutativo” delle formule valutative etico-politiche è falsa, o appartiene, al di là delle apparenze, all'universo prescrittivo delle dottrine dell'interpretazione (*infra*, § 3.5.);
6. la tesi del carattere conoscitivo dei giudizi interpretativi è falsa o non opportuna (*infra*, § 3.6.);
7. la critica della concezione emotivistica dei disaccordi etici è incaritatevole (*infra*, § 3.7.);
8. la fenomenologia giudiziale che Villa utilizza quale sostegno empirico della teoria dei DIP è recalcitrante (*infra*, § 3.8.).

#### 3.1. L'identità della metagiurisprudenza ricostruttiva è incerta

Sul piano dello statuto disciplinare e della metodologia della sua investigazione sui DIP, Villa ha optato, come dicevo, per una *metagiurisprudenza ricostruttiva*. Con ciò, ha inteso rigettare l'opzione per una *metagiurisprudenza descrittiva*, considerandola viziata da “descrittivismo”: un retaggio erroneo di abominevoli

<sup>26</sup> VILLA 2017, 162-168.



modi di pensare legati al neoempirismo, tra cui, come si è appena visto, la dicotomia tra discorsi descrittivi “puri” e discorsi che descrittivi “puri” non sono<sup>27</sup>.

Mi sono sforzato di pervenire a una lettura caritatevole della metagiurisprudenza ricostruttiva: a una lettura, cioè, che mi permettesse di considerarla una forma d’investigazione giuridica, e segnatamente di riflessione sulla scienza giuridica (c.d. “giurisprudenza teorica”) e sulle decisioni giudiziali (c.d. “giurisprudenza pratica”), trasparente, non fuorviante, dall’identità certa, distinta vuoi dalla metagiurisprudenza descrittiva, vuoi da quella prescrittiva. Ma, ahimè, invano.

Il nucleo metodologico della metagiurisprudenza ricostruttiva, così come intesa da Villa, trova un’eloquente formulazione in un passo del libretto mutinense *Disaccordi interpretativi profondi*<sup>28</sup>. Contrapponendo il “partecipante” (“a pieno titolo”) al “teorico-osservatore”, Villa afferma quanto segue:

«[l’osservatore] non deve essere considerato come “sganciato” dalla pratica giuridica nel suo complesso, ma che comunque sta ricostruendo, a fini teorici, [in uno] specifico segmento della pratica [stessa]. Costui ricostruirà, certo non in modo asettico e neutrale, le diverse interpretazioni sul campo, e si renderà conto, a seguito della sua indagine, che alcune di esse sono supportate da buone ragioni, si appoggiano su solide basi etico-politiche (le concezioni comprensive), si presentano come sostanzialmente equivalenti, in relazione alla loro “correttezza”, ma sono inesorabilmente plurali»<sup>29</sup>.

Il passo si presta a due letture alternative.

La prima lettura consiste nell’intendere l’inciso «[ricostruirà] certo non in modo asettico e neutrale» come un’avvertenza, con la quale Villa vuole porre in luce, a beneficio di chi ancora coltivi concezioni ingenuie della descrizione delle pratiche interpretative, che anche la rilevazione e la ricostruzione delle «diverse interpretazioni sul campo» involgono un’opzione in favore di valori, non sono operazioni valorativamente neutre. Si tratterebbe però, occorre precisare, dell’opzione in favore di valori epistemici – onestà intellettuale, candore, verità, chiarezza, non contraddizione, rilevanza conoscitiva, forza esplicativa, ecc. –, non già in favore di valori etico-normativi. Dimodoché la ricostruzione delle «diverse interpretazioni sul campo», se non è, né può essere, neutrale e asettica, dal punto di vista dei valori epistemici, è tuttavia neutrale e asettica dal punto di vista dei valori etico-normativi.

La seconda lettura, per contro, intende l’inciso «[ricostruirà] certo non in modo asettico e neutrale» a indicare l’impossibilità – e comunque l’inanità – di compiere una ricostruzione delle «diverse interpretazioni sul campo» senza compromettersi

<sup>27</sup> VILLA 2017, 165.

<sup>28</sup> VILLA 2016a.

<sup>29</sup> VILLA 2016a, 56; vi vedano anche le pagine 57 s.; analoghe affermazioni in VILLA 2017, 162-165.

con valori etico-normativi<sup>30</sup>.

Appare evidente, quale che sia la lettura che si ritenga filologicamente preferibile, che la metagiurisprudenza ricostruttiva à la Villa si rivela essere una forma di investigazione giuridica non trasparente, fuorviante, dall'identità statutaria incerta.

Se si ritiene preferibile la prima lettura (compromissione della metagiurisprudenza ricostruttiva con valori epistemici), la metagiurisprudenza ricostruttiva è impresa non trasparente, fuorviante, dall'identità incerta, per la seguente ragione. Villa la presenta come cosa *diversa* rispetto alla metagiurisprudenza descrittiva – da ciò che, nella (meta)metagiurisprudenza analitica, si suole intendere con la locuzione “metagiurisprudenza descrittiva”. A ben vedere, però, non lo è per nulla: anche la metagiurisprudenza descrittiva è infatti, e non potrebbe non essere, compromessa con valori epistemici<sup>31</sup>. La metagiurisprudenza ricostruttiva appare così un'impresa fuorviante, non trasparente, dall'identità incerta, poiché pretende di possedere, rispetto alla metagiurisprudenza descrittiva, una differenza che non possiede, accampa una diversità che non sussiste.

Se si ritiene preferibile la seconda lettura (compromissione della metagiurisprudenza ricostruttiva con valori etico-normativi), la metagiurisprudenza ricostruttiva si rivela essere, parimenti, un'impresa non trasparente, fuorviante, dall'identità incerta. In questo caso, tuttavia, non già perché Villa faccia apparire, tra metagiurisprudenza ricostruttiva e metagiurisprudenza descrittiva, una differenza che a ben vedere non sussiste. Bensì perché Villa occulta (in modo non doloso, naturalmente) una differenza che invece sussiste. Invero, alla luce della seconda lettura, la differenza che intercorre tra metagiurisprudenza ricostruttiva e metagiurisprudenza descrittiva non è tra due forme – l'una proficua, l'altra oziosa – di *conoscenza* dell'esperienza giuridica (e precisamente, di conoscenza di «segmenti della pratica giuridica»), come sostiene Villa. La differenza consiste, piuttosto, nell'essere l'una, la metagiurisprudenza descrittiva, una forma di genuina *conoscenza* di segmenti della pratica giuridica; l'altra, la metagiurisprudenza ricostruttiva, una forma travisata, di *partecipazione* a segmenti della pratica giuridica. Nella seconda lettura, insomma, il sedicente teorico-osservatore è un partecipante (“a pieno titolo”), che però agisce sotto copertura.

Villa potrebbe replicare che questa mia critica sia inefficace, poiché utilizza le distinzioni tra giudizi di fatto e giudizi di valore, tra discorso descrittivo e discorso non-descrittivo (prescrittivo, valutativo, ecc.), che egli ritiene censurabili e superate.

Il buon senso – dal quale dipende la nostra quotidiana sopravvivenza –

<sup>30</sup> Questa seconda lettura appare avvalorata dalla critica che Villa rivolge alla «teoria dei due cestini» e alla teoria dell'interpretazione degli «studiosi della Scuola genovese» (2017, 162-168). Sulla critica alla Scuola genovese tornerò nel testo (infra, § 3.2.).

<sup>31</sup> Si pensi, ad esempio, a come Norberto Bobbio intende (e svolge) i compiti del meta-giurisperdente “descrittivo” (BOBBIO 1967; su cui, in relazione al presente punto, CHIASSONI 2005, 87-96).

suggerisce, tuttavia, che la dismissione post-positivistica delle due distinzioni è frettolosa e nociva; butta via, con l'acqua sporca, anche il malcapitato infante. Il buon senso suggerisce che una cosa sono i giudizi di fatto, altra cosa i giudizi di valore. Che, pure con tutte le cautele del caso (in termini di schemi concettuali, concezioni della verità, ecc.), una cosa è un enunciato descrittivo (“Un cecchino, appostato al quindicesimo piano della Torre della televisione, uccide qualunque passante si spinga oltre la metà del ponte”<sup>32</sup>), altra cosa è un enunciato prescrittivo (“Non si devono uccidere i passanti”) o valutativo (“Uccidere i passanti è male”).

### 3.2. La critica del “descrittivismo” della metagiurisprudenza descrittiva è ingiustificata

Villa abbraccia la metagiurisprudenza ricostruttiva, e rigetta la metagiurisprudenza descrittiva, perché ritiene che quest'ultima sia affetta da un grave vizio, che ho prima menzionato: il “descrittivismo”. Villa chiama “descrittivismo” la concezione del discorso descrittivo che incorre nella fallacia di postulare una «*realtà indipendente e determinata*»: una realtà fatta «*di come le cose sono in sé*», con la quale gli enunciati descrittivi ci porrebbero “*direttamente*” in contatto<sup>33</sup>.

È ragionevole ritenere, tuttavia, che l'accusa di “descrittivismo” che Villa rivolge alla metagiurisprudenza descrittiva sia ingiustificata. Si può invero sospettare che il “descrittivismo” sia una montatura: una posizione esagerata, ascritta alla metagiurisprudenza descrittiva a fini denigratori. Il sospetto sorge da una constatazione. Di solito, coloro che formulano enunciati descrittivi con riferimento alle attività compiute da operatori giuridici non pretendono di porre l'uditorio «*direttamente in contatto con la realtà esterna*». Di solito, costoro non pretendono di rivelare «*come sono le cose in sé*», né gli interessa farlo. Ciò che essi vogliono fare è, assai più semplicemente, *descrivere* – secondo il senso comune del verbo “*descrivere*”<sup>34</sup> – un certo atto o fatto che si è verificato, nella sua superficialità afferrabile dai sensi, secondo uno schema concettuale solitamente condiviso.

Nella sua critica del “descrittivismo”, Villa trascina Giovanni Tarello sul banco degli imputati<sup>35</sup>. Occorre osservare tuttavia che, quando Tarello afferma che si possono “*rilevare*” e “*descrivere*” le interpretazioni-attività e le interpretazioni-

<sup>32</sup> Qualcuno potrebbe pretendere di descrivere lo stesso fatto dicendo, ad esempio, che: “Un benefattore dell'umanità contrasta l'avanzata delle forze del male”. Tuttavia, alla luce del dovizioso impiego di termini valutativi, la sua pretesa può facilmente essere contestata. Se inteso, inoltre, quale genuino enunciato descrittivo, esso non può evidentemente essere verificato, a meno di tradurlo, ad esempio, nell'enunciato descrittivo che ho formulato nel testo.

<sup>33</sup> VILLA 2017, 166-168, dove, per mettere in luce i difetti del “descrittivismo”, usa passi ed espressioni di Crispin Wright e John McDowell.

<sup>34</sup> «Rappresentare con parole un luogo, un oggetto, una persona, notandone gli aspetti, le qualità, ecc.» (Dizionario Treccani On-line).

<sup>35</sup> VILLA 2017, 164.

prodotto di operatori giuridici determinati<sup>36</sup>, egli sta usando le espressioni “rilevare” e “descrivere” nelle loro accezioni di senso comune, circunfuse di empiristico buon senso, non corrotte dal vizio immaginato da supposizioni filosofiche che, forse, possono valere per altri campi, ma non per quello delle “descrizioni” di attività e prodotti interpretativi. È ragionevole supporre, inoltre, leggendo ad esempio la *Introduzione al linguaggio precettivo*<sup>37</sup>, che Tarello non avrebbe mai sottoscritto l’idea di «descrivere le cose come sono in sé». Anzi, una tale idea avrebbe probabilmente attirato sull’eventuale assertore gli strali del suo notorio sarcasmo.

### 3.3. *La critica del “descrittivismo” della metagiurisprudenza descrittiva si avvale di idee, avanzate da autorevoli studiosi, di dubbia sensatezza*

A sostegno della sua critica del “descrittivismo” della metagiurisprudenza descrittiva, Villa cita con approvazione, quale prova del felice rinnovamento della teoria giuridica, una frase sentenziosa di Jules Coleman. Dice Coleman: «Il problema è che il concetto di *un oggetto* dipende dalle teorie filosofiche di cui disponiamo circa ciò che sono *gli oggetti*» (corsivi miei)<sup>38</sup>. Tuttavia, viene spontaneo chiedersi, la sentenziosa frase di Coleman sarebbe ancora così sentenziosa, così gravida di severa sapienza, se la traducessimo, ad esempio, nella frase: «Il problema è che il concetto di *un ferro da stiro* dipende dalle teorie filosofiche di cui disponiamo circa ciò che sono *i ferri da stiro*»?

Con buona pace dei post-moderni (che piacciono tanto a Villa), le descrizioni che i (presunti) “descrittivisti” si propongono, di volta in volta, di offrire non descrivono “oggetti”: descrivono, più modestamente, e più concretamente, tavoli, sedie, quadri, animali impagliati, esseri umani in movimento, esseri umani in stato di quiete, paesaggi marini, piazze nella sonnolenza del meriggio, comportamenti linguistici, ecc. Sorge così un ulteriore sospetto: che, a molti critici del neoempirismo (latamente inteso), il filosofare abbia dato alla testa.

### 3.4. *La critica della concezione neoempiristica della scienza e dell’interpretazione giuridica è ingiustificata (il neoempirismo non genera mostri)*

A riprova che sia cosa buona cacciare il neoempirismo (con le sue idee perniciose: dicotomia tra discorso descrittivo e discorso non descrittivo, descrittivismo, ecc.)

<sup>36</sup> Mediante enunciati come, ad esempio: “La Corte di cassazione interpreta estensivamente l’art. X della legge Y”; “La Corte di cassazione, negli ultimi quindici anni, ha interpretato l’art. X della legge Y a esprimere la norma N”.

<sup>37</sup> TARELLO 1968.

<sup>38</sup> VILLA 2017, 168.

dal “campo” della “teoria del diritto”, e a supporto della scelta per una metagiurisprudenza non descrittiva, bensì ricostruttiva, Villa invoca l’evidenza dei danni che, con la sua influenza nefasta, la filosofia neoempirista avrebbe prodotto. Sia in sede di teoria (prescrittiva) della scienza giuridica, sia in sede di teoria dell’interpretazione.

Per quanto concerne la scienza giuridica, sostiene Villa, il neoempirismo avrebbe suscitato nei “filosofi del diritto” una «ossessione per la scientificità», che li avrebbe indotti a usare il «principio di verifica come criterio di controllo delle asserzioni dei giuristi», con il «risultato, tutto sommato deludente, di trasformare la dogmatica giuridica in una “scienza” che ha il compito fondamentale di predire cosa faranno (quali norme applicheranno) i giudici nel decidere controversie future»<sup>39</sup>.

Per quanto concerne la teoria dell’interpretazione giuridica, il neoempirismo avrebbe indotto alcuni studiosi, e segnatamente quelli della Scuola genovese, a sostenere che:

«le teorie dell’interpretazione possono avere un compito conoscitivo *soltanto* nella misura in cui si limitino a descrivere, a fini di previsione e di spiegazione, in modo assolutamente avalutativo e senza alcuna implicazione prescrittiva, “cosa fanno” giuristi e operatori quando interpretano»,

dimodoché i «discorsi di teoria dell’interpretazione possono soltanto “descrivere”»: (a) i significati di fatto ascritti alle disposizioni; (b) gli argomenti interpretativi di fatto usati; (c) le dottrine etico-politiche alla base degli argomenti adottati; nonché (d) “passare in rassegna” tutti «i possibili significati [...] di una disposizione» e, venendo ai DIP, «tutti i possibili tipi di disaccordi»<sup>40</sup>. Con il risultato di avere una teoria dell’interpretazione che compie indagini conoscitive *prive di utilità* (anche i significati “più bislacchi” vengono invero congetturati), poiché costretta a operare «senza possedere uno schema teorico, *certainamente non neutrale* dal punto di vista valutativo, in grado di selezionare il materiale a disposizione»<sup>41</sup>.

Il neoempirismo, insomma, – sostiene Villa – genera mostri. Si tratta di vedere, tuttavia, se siano mostri reali o non siano, piuttosto, dei mostri immaginari. Propendo per quest’ultima ipotesi.

Il primo mostro è immaginario. Si può ragionevolmente sostenere, infatti, che i teorici della scienza giuridica neoempiristi si siano guardati bene dal *ridurre* la dogmatica giuridica a predizione delle decisioni giudiziali. Le posizioni assunte da Alf Ross (che identifica, nello studio dottrinale del diritto, un ingrediente scientifico accanto a un – ineliminabile – ingrediente di politica del diritto) e,

<sup>39</sup> VILLA 2017, 164.

<sup>40</sup> VILLA 2017, 164 s.

<sup>41</sup> VILLA 2017, 165.

ancor prima, da Oliver Wendell Holmes (che accanto al compito predittivo, indica allo “studioso razionale del diritto” il compito della valutazione teleologica-consequenzialistica del diritto vigente, il compito della formulazione di critiche e proposte *de iure condito* e *de iure condendo* pragmaticamente giustificate, il compito del lavaggio dei concetti giuridici in “acido cinico”) sono troppo note per doverle richiamare in dettaglio<sup>42</sup>.

Anche il secondo mostro è immaginario. Anzitutto, non sembra sensato dubitare, come invece fa Villa, dell'utilità di una teoria dell'interpretazione che descrive i significati di fatto ascritti alle disposizioni; descrive gli argomenti interpretativi di fatto usati; descrive le dottrine etico-politiche alla base degli argomenti adottati. Queste descrizioni, realizzate e realizzabili senza incorrere nell'abominio del “descrittivismo”, sono, in verità, uno dei servizi più utili che i teorici analitici dell'interpretazione possono rendere alla cultura giuridica – e, apparentemente, uno dei servizi di fatto più apprezzati dai giuristi. I quali, sia detto per inciso, costruiscono tipicamente le loro argomentazioni in diritto partendo dalla rilevazione di interpretazioni-prodotto e degli argomenti addotti in loro sostegno.

Per quanto concerne, poi, l'interpretazione che congettura “tutti i possibili significati delle disposizioni”, occorre rammentare che si è sempre inteso che tale operazione costituisse un ideale regolativo. Con questa precisazione, le congetture interpretative presentano, nuovamente, un'utilità indubbia. Villa sostiene tuttavia che quando, com'è inevitabile, si circoscrive l'ambito delle congetture interpretative, una tale delimitazione debba necessariamente dipendere dall'uso di uno schema teorico non neutrale ma valutativo, in violazione del postulato di descrittività che informa l'operare dei teorici genovesi. Questa tesi è però discutibile. La selezione dell'ambito delle congetture interpretative può avvenire, infatti, in base a valutazioni che rispondono a valori epistemici, e non a valori etico-normativi. Risponde a valori epistemici, ad esempio, la formulazione di congetture interpretative in base alle direttive interpretative di fatto più utilizzate nella cultura e nella pratica giuridica del tempo.

Avendo stabilito che il neoempirismo, se sapientemente applicato alla conoscenza giuridica, non genera mostri, avendo messo in luce che si può adottare la distinzione tra discorso descrittivo e discorso non descrittivo senza cadere nel descrittivismo, mi sembra possibile trarre da quanto precede una tesi metodologica che mi verrà utile, e troverà conferma, in seguito. La tesi metodologica è questa: il tradizionale approccio (“descrittivistico”) della filosofia analitica del diritto, esemplificato, tra gli altri, dall'operare degli studiosi della Scuola genovese, è perfettamente idoneo a occuparsi di ciò che Villa chiama DIP. Come anticipato (*supra*, § 1.), offrirò un saggio di ciò nella terza parte di questo scritto.

<sup>42</sup> ROSS 1958; HOLMES 1897.

### 3.5. *La tesi della persistenza del “carattere valutativo” delle formule valutative etico-politiche è falsa, o appartiene, al di là delle apparenze, all’universo prescrittivo delle dottrine dell’interpretazione*

La metafisica riformista che rappresenta il cuore della teoria dei DIP di Villa appare compromessa con tesi discutibili di teoria del diritto e teoria dell’interpretazione giuridica. Figurano tra queste la tesi della persistenza del “carattere valutativo” delle formule valutative etico-politiche e la tesi del carattere conoscitivo dei giudizi interpretativi<sup>43</sup>. Mi occuperò di esse, rispettivamente, in questo sotto-paragrafo e in quello successivo.

Villa sostiene, come si è visto (*supra*, § 2), che «i termini e le locuzioni morali con cui vengono fraseggiati» i contenuti etici «non perdono il loro peculiare carattere valutativo per il fatto di essere penetrati all’interno del diritto, attraverso l’intervento del legislatore (costituzionale) e delle costruzioni dogmatiche»<sup>44</sup>. Sostiene che le formule valutative «rimangono tali, e non perdono le loro caratteristiche di indeterminatezza e di apertura nei confronti delle concezioni comprensive “di sfondo” per il solo fatto di essere» penetrate «all’interno del diritto»<sup>45</sup>.

La tesi della persistenza del “carattere valutativo” delle formule valutative etico-politiche – nelle articolazioni messe in luce dai passi di Villa appena richiamati – può essere intesa in due modi differenti: o come una *tesi di sociologia dell’interpretazione giuridica*, oppure come una *tesi naturalistica*, circa la vera natura, le vere caratteristiche delle formule valutative, al di là delle credenze e degli atteggiamenti dei giuristi.

In quanto tesi di sociologia dell’interpretazione giuridica, essa sarebbe una tesi empirica, ellitticamente formulata, circa il modo in cui, di fatto, le (espressioni che

<sup>43</sup> Altre tesi problematiche attengono: (a) alla teoria dell’indeterminatezza delle formule valutative – Villa insiste sulla loro indeterminatezza di “senso” senza però evidenziare che, se tali formule si intendono come relative a concetti essenzialmente contestabili, allora la loro indeterminatezza consiste tipicamente non soltanto nella loro genericità, ma altresì nella loro ambiguità (VILLA 2016a, 32-37; VILLA 2017, 59); (b) alla teoria della differenza tra formule valutative e clausole generali – Villa sostiene che le clausole generali, a differenza delle formule valutative, avrebbero un ambito di applicazione circoscritto a particolari settori dell’ordinamento giuridico (si pensi alla “buona fede” tra le parti in un contratto o alla “correttezza” dovuta dal “debitore”) e farebbero rinvio non già a concezioni etiche comprensive di sfondo, bensì alla morale sociale (VILLA 2017, 29 s.); si tratta tuttavia di una stipulazione poco meno che arbitraria, poiché potrebbe anche dirsi che le formule valutative siano clausole generali, con un ambito di applicazione tendenzialmente universale e facenti rinvio non alla morale sociale ma a morali critiche; (c) alla teoria dei principi costituzionali come ineluttabilmente indeterminati e votati al conflitto: «i principi che proclamano i diritti fondamentali (e in particolare le formule valutative in essi contenute) sono fraseggiati in termini ampi e indeterminati, hanno una apertura illimitata, e non presentano un ordine gerarchico immanente, che preesista all’interpretazione. I conflitti fra i diritti fondamentali sono dunque ineluttabili» (VILLA 2017, 21 s.). Le considerazioni che farò nel testo circa la tesi della persistenza del “carattere valutativo” delle formule valutative valgono anche per queste tesi.

<sup>44</sup> VILLA 2017, 17.

<sup>45</sup> VILLA 2017, 17s.

giuristi e giudici abbiano deciso di considerare) formule valutative etico-politiche sono trattate dagli interpreti che operano nelle esperienze giuridiche degli stati costituzionali contemporanei. Così intesa, peraltro, essa sarebbe una tesi che verte non già (direttamente) sulle formule valutative, bensì sulle ideologie socialmente diffuse circa il modo più “appropriato” o “corretto” di trattare (interpretare, utilizzare) tali formule. Così intesa, tuttavia, la tesi della persistenza sarebbe, qui e ora, una tesi empiricamente falsa: *falsa* nella misura in cui vi sono, qui e ora, giuristi che non considerano le formule valutative come necessariamente indeterminate, né le considerano “aperte” alle “concezioni etico-politiche di sfondo”. Si pensi, ad esempio, ai giuristi che adottano il testualismo ragionevole propugnato da Antonin Scalia<sup>46</sup>. In conclusione, se Villa ha inteso la tesi della persistenza come una tesi di sociologia dell’interpretazione, essa appare problematica: è ellittica nella formulazione, e falsa, qui e ora, nel contenuto.

Sorge il sospetto, però, che Villa, nel suo approccio ricostruttivo, abbia inteso la tesi della persistenza come una (misteriosa) *tesi naturalistica*: circa la vera natura, i veri caratteri delle formule valutative etico-politiche, indipendentemente dalle ideologie e dagli atteggiamenti circolanti nelle culture giuridiche. Anche in questa ipotesi, tuttavia, la tesi appare problematica. Forse in misura maggiore rispetto alla precedente. E invero: se la tesi della persistenza è una tesi genuinamente naturalistica, che pretende di dare conto della (vera) natura delle formule valutative al di là delle credenze e degli atteggiamenti dei giuristi, viene spontaneo chiedersi su cosa mai essa si fondi. Quali prove, quali evidenze, la sostengono? Ciò suggerisce un’ulteriore lettura. La tesi della persistenza, che Villa presenta come naturalistica, è a ben vedere una tesi prescrittiva camuffata. È, in particolare, un ingrediente chiave di una *dottrina* dell’interpretazione giuridica della famiglia della dworkiniana *moral reading*<sup>47</sup>. Invero, essa indica ai giudici e ai giuristi quale sia il modo moralmente “corretto” di intendere le formule valutative contenute nelle disposizioni e nelle norme implicite degli stati costituzionali. Essa prescrive loro, in particolare: (i) di intendere le espressioni linguistiche (che essi decideranno essere) “formule valutative etico-politiche” come operanti un rinvio alle concezioni etiche di sfondo che superino la soglia della tollerabilità culturale; (ii) di utilizzare, nell’interpretare e applicare tali formule, quella concezione etica, tra queste, che ciascuno di essi reputi preferibile (*supra*, § 2).

### 3.6. *La tesi del carattere conoscitivo dei giudizi interpretativi è falsa o non opportuna*

Trattando dei “giudizi interpretativi” formulati dagli interpreti che operano in uno stato costituzionale, Villa sostiene che siano giudizi:

<sup>46</sup> Cfr. p.e. SCALIA 1997.

<sup>47</sup> Cfr. DWORKIN 1997.



«in funzione conoscitiva, nel senso che intervengono in ricostruzioni interpretative che hanno come oggetto *law as it is*, e dunque sono tentativi di ricostruire “al meglio” (delle sue potenzialità valutative) il diritto positivo esistente [...] e non di trasformarlo (in *law as it should be*)»<sup>48</sup>.

Preliminarmente, occorre osservare come, dal punto di vista di Villa, non è chiaro perché mai i giudizi interpretativi (sul «*law as it is*») sarebbero “in funzione conoscitiva”, e quelli sul diritto «*as it should be*» no. Se i primi sono “conoscitivi”, perché con essi il giurista s’impegna a “ricostruire il diritto positivo esistente *al meglio* delle sue potenzialità valutative”, facendo ciò nel contesto di una pluralità di concezioni etiche comprensive alternative di sfondo (*supra*, § 2), perché mai non dovrebbero ritenersi “conoscitivi” anche i giudizi sul diritto quale dovrebbe essere, che parimenti possono essere intesi a riflettere l’impegno dei giuristi a “trasformare il diritto positivo esistente *al meglio* delle sue potenzialità valutative”, ovvero sia nel modo assiologicamente più adeguato *iuxta sua propria principia*?

Ciò detto, la tesi di Villa desta comunque ulteriori perplessità. Alla luce di essa, infatti, Villa sembra intendere la distinzione tra giudizi (interpretativi) *de iure condito* e giudizi *de iure condendo* così come veniva intesa all’epoca del “vioto formalismo”: ovvero sia, all’insegna della *tesi della eterogeneità*, secondo cui i primi sono giudizi di natura conoscitiva (tecnica, politicamente adiafora), laddove i secondi sono, invece, giudizi di natura prescrittiva (politicamente compromessi).

Una delle conquiste della teoria analitica dell’interpretazione consiste, tuttavia, nell’aver sostenuto – con solidi argomenti – l’opposta *tesi della congenericità*: i giudizi (interpretativi) *de iure condito* e i giudizi *de iure condendo*, pur con indubbe differenze, sono entrambi giudizi non genuinamente conoscitivi, che appartengono al dominio della politica del diritto<sup>49</sup>.

Non sembra però che Villa abbia addotto argomenti utili a liquidare la tesi della congenericità, e a ristabilire la tesi dell’eterogeneità.

Vale peraltro anche per la tesi dell’eterogeneità sposata da Villa l’alternativa che ho prospettato poc’anzi in relazione alla tesi della persistenza del “carattere valutativo” delle formule valutative etico-politiche. Anch’essa può essere intesa, infatti, o come una genuina tesi descrittiva, di teoria dell’interpretazione giuridica, oppure come una tesi di metagiurisprudenza prescrittiva. Nel primo caso, in quanto tesi descrittiva, essa deve considerarsi falsa. Nel secondo caso, in quanto tesi che raccomanda ai giuristi e ai giudici di considerare il loro lavoro di interpreti come un lavoro “in funzione conoscitiva”, volto a ricostruire «“al meglio” (delle sue potenzialità valutative) il diritto positivo esistente», essa non è né vera, né

<sup>48</sup> VILLA 2017, p. 18.

<sup>49</sup> Cfr., p.e., BOBBIO 1967; cfr. anche HART 1961, 200 s.. Ho configurato la differenza tra la cultura giuridica pre-analitica e quella analitica in termini di passaggio dalla tesi dell’eterogeneità alla tesi della congenericità in CHIASSONI 2005; CHIASSONI 2017.

falsa. Potrà giudicarsi, tuttavia, come opportuna o non opportuna. Ora, dal punto di vista di una chiara e passionata messa in luce delle responsabilità dei giuristi interpreti essa appare non, o poco, opportuna. Quantomeno per la seguente ragione. La tesi utilizza un lessico cognitivistico, il quale è suscettibile di ingenerare o rafforzare, nella cultura giuridica, la “intuizione” per cui il lavoro di giudici e giuristi che interpretano espressioni linguistiche considerandole formule valutative, e utilizzano concezioni etiche comprensive di sfondo di loro scelta nel lodevole intento di ricostruire al meglio le potenzialità valutative del diritto positivo esistente, sia un lavoro di carattere tecnico, assiologicamente neutro, “conoscitivo” per l’appunto. La tesi appare non, o poco, opportuna, insomma, perché favorisce la vieta e ingannevole tesi della “scientificità della giurisprudenza” – e lo fa, paradossalmente, sulle ali della disincantata filosofia post-moderna.

### 3.7. *La critica della concezione emotivistica dei disaccordi etici è incaritatevole*

Villa sostiene, come si è visto (*supra*, § 2), che né l’emotivismo metaetico, né l’oggettivismo metaetico sono adeguati a dare conto dei DIP («a prenderli sul serio»<sup>50</sup>). Per la seguente ragione: i DIP presentano proprietà – la *genuinità*, la *non colpevolezza*, la *irrisolubilità* – che le due metaetiche non sono in grado di contemplare come proprietà di disaccordi interpretativi.

Secondo l’emotivismo metaetico, così come ricostruito da Villa, i disaccordi interpretativi sono assimilabili ai disaccordi in materia di gusto. Dal punto di vista dell’emotivismo, pertanto, i DIP *non* sono disaccordi *genuini*: gli interpreti non sono *realmente* in disaccordo circa la maniera corretta d’interpretare una certa formula valutativa; semplicemente, ciascun interprete dichiara la propria preferenza per una certa interpretazione (che rispecchia le sue “preferenze etiche soggettive” circa il «law as it should be»), e questa interpretazione è diversa da quella preferita dall’altro<sup>51</sup>.

Per contro, secondo l’oggettivismo metaetico, così come ricostruito da Villa, i DIP non sono genuini disaccordi *etici*. Vi è *una sola* morale vera, corretta, per cui non vi è spazio per disaccordi che dipendano dall’adesione a morali differenti. I DIP sono inoltre, e di conseguenza, *disaccordi colpevoli*: perlomeno uno degli interpreti è in disaccordo con gli altri perché ignora, colpevolmente, ciò che prescrive l’unica vera morale. Una volta condotto a riconoscere i dettami della vera morale, tuttavia, l’interprete dissidente abbandonerà le sue posizioni erranee. Dimodoché, dal punto di vista dell’oggettivismo, i DIP non sono genuini

<sup>50</sup> VILLA 2016b, p. 112: «Neither of these takes DID [Deep Interpretive Disagreements] seriously».

<sup>51</sup> VILLA 2017, 213. Se Gino afferma “Mi piace l’interpretazione X della legge Q” e Rina afferma “Mi piace l’interpretazione Y della legge Q”, Gino e Rina non sono in disaccordo. Hanno semplicemente gusti diversi in materia d’interpretazione della legge Q.

disaccordi *etici*, sono *colpevoli*, e sono, infine, *risolubili* (la luce della verità dissolve il disaccordo).

Soltanto il relativismo etico moderato, sostiene Villa, rappresenta una posizione adeguata a dare conto di tali proprietà:

«per il relativismo etico moderato il disaccordo interpretativo è *reale e genuino* dall'inizio alla fine, e consiste nella *radicale e non componibile divergenza* fra giudizi interpretativi che ambiscono tutti (quelli che hanno superato la soglia della “tollerabilità culturale”), e in modo argomentato, a essere considerati come *corretti*, dal punto di vista di coloro che li avanzano, i *partecipanti alla pratica interpretativa* [...] Ma queste pretese, dal punto di vista di chi (il teorico del diritto, lo studioso di etica [...]) ne offre una ricostruzione, saranno considerate corrette solo relativamente a [...] una [...] *relativizzazione a un parametro* rappresentato da un set di concezioni etiche comprensive che stanno sullo sfondo del sistema giuridico di riferimento»<sup>52</sup>.

Che cosa trovo di problematico nella (meta)metaetica di Villa ora sommariamente tratteggiata? Questo: si tratta, a mio avviso, di una (meta)metaetica assai poco caritatevole, e opportunistica (*self-serving*), direbbe un qualunque collega d'oltreoceano. Ciò vale, in particolare, per il trattamento che Villa riserva all'emotivismo.

Trattando dell'emotivismo, Villa cita alcune pagine dell'edizione originale di *Language, Truth and Logic* di Alfred Jules Ayer<sup>53</sup>. Ayer, tuttavia, nella “Introduction” premessa all'edizione del 1946, tempera le proprie posizioni metaetiche e rinvia agli studi di Charles L. Stevenson<sup>54</sup>. Villa, però, omette di prendere in considerazione la posizione di Stevenson. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto temperare il giudizio d'inadeguatezza pronunciato a proposito dell'emotivismo. Invero, dopo aver tracciato la distinzione tra *disaccordi di credenze* e *disaccordi di atteggiamenti*, Stevenson sostiene che i *disaccordi etici*:

1. sono disaccordi *complessi*, che consistono tipicamente in combinazioni di disaccordi di credenze e disaccordi di atteggiamenti, nelle quali i disaccordi di atteggiamenti “predominano” sui disaccordi di credenze, poiché è alla luce di essi che si identificano quali credenze siano *rilevanti*, e quali no;

2. sono disaccordi *caratterizzati da un grado elevato di “serietà”*, che li contraddistingue dai disaccordi di gusto – si pensi, ad esempio, al disaccordo tra sindacati e datore di lavoro circa l'incremento salariale dei dipendenti di un'impresa;

3. sono disaccordi *genuini*: a condizione che, poniamo, una parte affermi che sia “giusto” aumentare i salari (“la sola cosa giusta da fare”), l'altra parte affermi che sia “ingiusto” aumentarli, e nessuna delle due parti sia disposta a lasciare che l'altra continui per la sua strada;

<sup>52</sup> VILLA 2017, 213 s.

<sup>53</sup> AYER 1946, 102 ss.

<sup>54</sup> AYER 1946; il riferimento a Stevenson è alla pagina 20 nota 3.

4. sono disaccordi in cui *ciascuna parte cerca di convincere l'altra ad adottare il suo atteggiamento* (posto che entrambi gli atteggiamenti in conflitto non possono essere simultaneamente secondati), facendo appello ai fatti, facendo appello alle emozioni (servendosi se del caso della retorica), ma anche essendo disposta a nominare un arbitro che decida la questione, salvo, in ultima istanza, «abbandonare la speranza di risolvere la [...] disputa con mezzi pacifici»<sup>55</sup>.

Questa ricostruzione della teoria emotivista (*à la* Stevenson) dei disaccordi etici suggerisce due conclusioni.

Prima conclusione. Dal punto di vista dell'emotivismo nella versione di Stevenson, i DIP *possono* essere considerati: (a) *genuini* disaccordi etici, che riflettono atteggiamenti morali di fondo incompatibili; (b) *non colpevoli*, nella misura in cui non dipendano dalla falsità di credenze dimostrata nel corso dell'argomentazione; e (c) *irrisolubili*, nella misura in cui una parte non riesca a convincere l'altra, facendo appello alle credenze o alle emozioni – ferma restando la possibilità di designare un “arbitro” che lo risolva, o, nei casi estremi, di ricorrere alla forza.

Seconda conclusione. Una metaetica emotivista (*à la* Stevenson), contrariamente a quanto sostiene Villa, è dunque *idonea* a “prendere sul serio” i DIP: è *idonea*, in particolare, a dare conto delle proprietà dei DIP che Villa reputa “necessarie”, perché individuate mediante una generalizzazione empirica a partire da casi paradigmatici di DIP. Il relativismo etico moderato non può, in conclusione, accampare alcuna pretesa di esclusiva.

### 3.8. *La fenomenologia giudiziale che Villa utilizza quale sostegno empirico della teoria dei DIP è recalcitrante*

La fenomenologia di disaccordi interpretativi giudiziali selezionata da Villa appare recalcitrante rispetto alla lettura che egli ne propone.

Villa, come si è visto, concepisce i DIP come divergenze radicali circa l'interpretazione di formule valutative etico-politiche; sostiene che l'interpretazione di tali formule comporti un aggancio necessario a concezioni etiche comprensive di sfondo; sostiene che i DIP sarebbero, in forza di ciò, disaccordi etici genuini, non colpevoli e irrisolubili; sostiene che queste proprietà dei DIP sarebbero il frutto di una generalizzazione empirica.

Una disamina anche superficiale della fenomenologia dei disaccordi interpretativi giudiziali considerata da Villa, tuttavia, lungi dall'accreditare la tesi della generalizzazione empirica, suggerisce, al contrario, che la “ricostruzione” da lui operata presenti il profilo inquietante di un letto di Procuste. A sostegno di questa conclusione, citerò due episodi di recalcitranza rispetto alla ricostruzione di Villa:

<sup>55</sup> STEVENSON 1964, 5.

la recalcitranza della sentenza del G.U.P. di Roma nel caso Welby (n. 2049 del 23.07.2007); la recalcitranza del decreto (del 16.12.2006) della Corte di Appello di Milano nel caso Englaro<sup>56</sup>.

### 3.8.1. *La sentenza del G.U.P. di Roma nel caso Welby*

Disattendendo la richiesta del G.I.P., il G.U.P. di Roma dispone «il non luogo a procedere» nei confronti del medico che, su richiesta di Giorgio Welby, aveva proceduto a interrompere i trattamenti sanitari da cui dipendeva la sua sopravvivenza. Commentando la motivazione della sentenza, Villa afferma:

«Va innanzitutto detto che essa contiene qualche argomento a mio avviso discutibile: quando, ad esempio, il giudice, nel criticare la pronuncia precedente [del G.I.P.], afferma che “la dimensione etica in senso stretto non può far parte di questa disamina”; e che, dunque, l’idea della “sacralità della vita” non può avere cittadinanza giuridica. Oggetto che una delle tesi principali di questo saggio è proprio quella secondo cui, in casi del genere, il giudice è “costretto” a rinviare alle concezioni etiche comprensive, e una di quelle che sono legittimamente utilizzabili è proprio la concezione che attribuisce un “valore sacro” alla vita umana»<sup>57</sup>.

Il passo è oltremodo significativo al fine di accertare lo statuto logico (come si usa dire talora) e la fondatezza della teoria dei DIP di Villa.

Villa dà conto di un contenuto recalcitrante rispetto alla sua teoria dei DIP. Un giudice, investito di una questione suscettibile di essere risolta facendo appello a una “concezione etica comprensiva”, richiamata dalla tutela costituzionale del diritto alla vita quale “diritto inviolabile”, si rifiuta di decidere tenendo conto della «dimensione etica in senso stretto», e, in particolare, della «idea della “sacralità della vita”», ritenendole, si noti, *giuridicamente irrilevanti* (prive di “cittadinanza giuridica”). Se mai l’argomentazione del giudice è dipesa da una concezione etica di sfondo, si noti, questa ha imposto al giudice di giudicare secondo il diritto positivo, secondo una nozione *giuridica*, non morale, di “diritto alla vita”. Una tale concezione ipoteticamente presupposta ha imposto al giudice, in altre parole, di considerare il “diritto alla vita” (espressione che peraltro non fa parte del lessico costituzionale) una formula *non valutativa*, e comunque *chiusa* rispetto all’interpretazione morale.

Orbene, come reagisce Vittorio Villa a quest’argomentazione giudiziale recalcitrante?

<sup>56</sup> Ve ne sono altri, di cui mi riservo di trattare in una versione più meditata di questo scritto. Ad esempio, la recalcitranza della sentenza della Corte di Cassazione (21748/2009), sempre nel caso Englaro.

<sup>57</sup> VILLA 2017, 140.

Reagisce così: anziché trarre dall'episodio di recalcitranza argomento per *modificare* la sua teoria dei DIP, in quanto teoria che pretende di essere il frutto di una "generalizzazione empirica", Villa obietta al giudice di avere "male argomentato".

Ciò suggerisce che la teoria dei DIP non sia, a ben vedere, tributaria rispetto alla realtà. Ma rappresenti, piuttosto, un modello ideale, prescrittivo, che Villa sovrappone alla realtà dei disaccordi interpretativi. Se la realtà conferma la teoria, bene; se non la conferma, tanto peggio per la realtà.

Non vorrei essere frainteso. Non vi è, naturalmente, nulla di male nel costruire dottrine facendo opera di metagiurisprudenza prescrittiva. Ché anzi, tali dottrine, se ben costruite, sono necessarie al buon funzionamento, e al "progresso" civile, di un ordinamento giuridico. Vi è di male, però, se discorsi che a un'analisi poco meno che superficiale si rivelano essere prescrittivi (dottrine, teorie normative) sono presentati invece come (misteriose) "teorie ricostruttive", né "puramente" descrittive, né ("a pieno titolo") prescrittive.

### 3.8.2. *Il decreto della Corte di Appello di Milano nel caso Englaro*

La Corte d'appello di Milano, nel decreto del 16 dicembre 2006, dichiara ammissibile il ricorso del padre di Eluana Englaro, rigettandolo però nel merito. Commentando la motivazione del decreto, Villa afferma:

«la Corte dice espressamente che il bilanciamento fra i due diritti in gioco (alla vita e all'autodeterminazione), entrambi garantiti dalla Costituzione, "non può che risolversi in favore del diritto alla vita, ove si osservi la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 Cost.)" [...] *A questo argomento non si può fare a meno di replicare che la collocazione sistematica più elevata del principio che tutela il diritto alla vita non può affatto essere data per scontata, stante il fatto, tra le altre cose, che entrambi i principi sono impliciti; da nessuna parte è scritto, nella Costituzione, che il diritto alla vita prevale sul principio di autodeterminazione. Naturalmente è legittimo sostenerlo, ma sulla base di argomenti value laden, non certo di argomenti testuali*»<sup>58</sup>.

Il passo di Villa, come quello precedente, è nuovamente sintomatico dell'atteggiamento che egli ha assunto nel costruire la sua teoria dei DIP. Ci troviamo, nuovamente, di fronte a una sentenza recalcitrante. In presenza di (espressioni qualificabili come) formule valutative etico-politiche, i giudici, lungi dal motivare facendo appello a una qualche concezione etica comprensiva di sfondo, stabiliscono la priorità del diritto alla vita sul diritto all'autodeterminazione, utilizzando un argomento sistematico di tipo topografico, e segnatamente a partire

<sup>58</sup> VILLA 2017, 144.

dalla *sedes*, e, più precisamente, dall'*ordo dispositionum*. I giudici utilizzano, in altri termini, uno stile argomentativo tecnico-giuridico, strettamente positivistico se si vuole. A fronte di questo episodio di conclamata recalcitranza, Villa evita di assumere, nuovamente, la veste del teorico-osservatore. Assume invece quella del partecipante. Censura le argomentazioni giuridico-formali (sistematiche) dei giudici ed esige che costoro, nel motivare decisioni come quella commentata, assumano esplicitamente un punto di vista morale: facciano appello ad “argomenti *value laden*” e si astengano dal ricorrere ad argomenti “testuali”.

Anche in questo caso, la conclusione non può essere che una: la teoria dei DIP di Villa non è “ricostruzione” della realtà dei disaccordi interpretativi giudiziali attinenti a questioni eticamente sensibili. La direzione di adattamento non va dalla teoria al mondo, bensì dal mondo alla teoria. È dottrina (teoria normativa), nell'alveo della metagiurisprudenza prescrittiva.

#### 4. *Disaccordi interpretativi su questioni eticamente sensibili: frammenti di una teoria descrittiva*

Se le considerazioni che precedono sono corrette, la teoria dei DIP consiste dunque, al di là della caratterizzazione incerta e fuorviante che ne offre Villa, in una dottrina (una teoria normativa) dell'interpretazione delle formule valutative etico-politiche contenute in disposizioni o in norme implicite.

La dottrina si articola apparentemente in quattro precetti fondamentali, indirizzati ai giudici e ai giuristi operanti in uno stato costituzionale. In termini non strettamente Villani, la dottrina prescrive a costoro, con forza di raccomandazione o proposta *de iure condito*<sup>59</sup>:

1. di ravvisare “formule valutative etico-politiche” nelle espressioni, contenute in disposizioni o in norme implicite, suscettibili di designare un qualche concetto etico essenzialmente contestabile (come, ad esempio, “persona”, “dignità”, “vita”, “libertà personale”, “salute”, “autonomia personale”, “famiglia come società naturale”, “matrimonio”, “senso del pudore”, ecc.);

2. di interpretare le “formule valutative etico-politiche” alla luce di *una qualunque delle concezioni etiche comprensive di sfondo* che, superando la soglia della tollerabilità culturale, compongono il pluralistico, dinamico, e conflittuale contenuto etico della costituzione;

3. di assumere che *qualunque interpretazione* di una “formula valutativa etico-politica”, la quale si situi all'interno della cornice dei significati assiologicamente

<sup>59</sup> Nei termini di von Wright, le raccomandazioni della dottrina dei DIP potrebbero intendersi come altrettante *regole ideali*, la cui osservanza fa di un giudice o di un giurista operante in uno stato costituzionale un “buon giudice” e “un buon giurista” (VON WRIGHT 1963, 13-15).

tollerabili, sia costituzionalmente *legittima* e contribuisca a *ricostruire al meglio delle sue potenzialità valutative* il diritto positivo esistente;

4. di non utilizzare, nell'interpretare espressioni suscettibili di essere qualificate come "formule valutative etico-politiche", argomentazioni testuali (tecnico-giuridiche), procedendo invece a una loro lettura morale, giustificata da argomenti *value laden*.

Giudichi il lettore se, sul piano normativo, una tale dottrina sia accettabile. A me preme ora affrontare un'ultima questione.

Villa, come si è visto, sostiene che i DIP non siano pane per i denti della metagiurisprudenza descrittiva. Penso tuttavia che questa tesi possa essere smentita. Si è visto che la distinzione tra metagiurisprudenza descrittiva e metagiurisprudenza prescrittiva è oltremodo utile a comprendere operazioni altrimenti oscure come quella portata avanti da Villa nella sua "teoria" dei DIP. Una prova ulteriore del fatto che è utile disporre di un modello di metagiurisprudenza descrittiva come cosa distinta da quella prescrittiva, e che si deve resistere al canto di sirena della metagiurisprudenza ricostruttiva, può essere offerta se ci si sofferma a ipotizzare quali potrebbero essere i punti salienti di una teoria descrittiva dei disaccordi interpretativi che Villa considera sotto l'etichetta dei "DIP".

Orbene, in via affatto provvisoria, una teoria descrittiva potrebbe sostenere quanto segue:

1. Negli stati costituzionali contemporanei si verificano disaccordi circa il modo "corretto" di risolvere questioni di diritto che possono denominarsi *questioni eticamente sensibili* (QES) in virtù del loro oggetto: attenendo, ad esempio, alla liceità (o illiceità) dell'aborto, della fecondazione assistita, delle disposizioni anticipate relative a trattamenti sanitari di fine vita, della maternità surrogata, del consumo di sostanze stupefacenti, dell'immigrazione, ecc.

2. L'insorgere di disaccordi circa QES dipende dalla compresenza, nelle società degli stati costituzionali contemporanei, di punti di vista etico-normativi differenti e incompatibili: di diverse, e incompatibili, concezioni etiche comprensive di sfondo, per usare la terminologia di Villa.

3. Le QES sono risolte, almeno per quanto concerne il diritto positivo, sia mediante provvedimenti legislativi, sia, in difetto dei primi, mediante decisioni giudiziali. Le decisioni giudiziali sono pronunziate in esito a processi nei quali, tipicamente, le parti sostengono interpretazioni discordanti di disposizioni e/o norme costituzionali.

4. I disaccordi interpretativi circa QES sono indubbiamente favoriti dalla presenza, nelle disposizioni e/o norme costituzionali, di espressioni (ciò che Villa chiama "formule valutative etico-politiche") che si prestano a essere intese come "facenti rinvio" a principi e valori morali, che vengono così utilizzati per integrare il diritto positivo, fornendo il significato da attribuire alle sue disposizioni.



5. Ciò tuttavia – è bene sottolinearlo con la massima forza – non avviene in virtù della “natura”, delle “caratteristiche necessarie”, della “naturale semantica” di tali espressioni. Le espressioni (interpretabili come) formule valutative etico-politiche sono, come tutte le espressioni in una lingua naturale, entità linguistiche inerti. Se esse siano, o no, giuridicamente indeterminate, se esse facciano rinvio, o no, a concezioni etiche di sfondo, se esse siano, o no, la porta (sempre aperta o socchiusa) attraverso la quale principi morali possono essere introdotti nel diritto, sono tutte questioni su cui le formule valutative non dicono – né possono dire – alcunché. Tutto dipende dalle scelte ideologiche e metodologiche degli interpreti.

6. Non si può dunque sostenere, in sede di descrizione della cultura giuridica, che vi sia un “aggancio necessario” tra espressioni (interpretabili come) valutative e concezioni etiche di sfondo. L’aggancio è sempre contingente; dipende sempre da ineludibili scelte ideologiche e metodologiche degli interpreti.

7. Quando le QES sono risolte in sede giudiziale, il ragionamento interpretativo non fa sempre e necessariamente riferimento a concezioni etiche di sfondo. Si registra al contrario una preferenza dei giudici – perlomeno nella cultura giuridica italiana attuale – per uno stile argomentativo non morale, bensì tecnico-giuridico. Questo dato non può essere svalutato – come propone Villa – considerandolo un caso di censurabile camuffamento delle “vere” ragioni determinanti retrostanti. Dal punto di vista della meta-giurisprudenza descrittiva, esso è infatti indice della perdurante influenza dell’ideologia positivista della giurisdizione, positivizzata in ben note disposizioni costituzionali e infracostituzionali, e sostenuta con forza dal costituzionalismo garantista, secondo cui il giudice deve giudicare secondo il diritto, e non secondo la (una qualche) morale<sup>60</sup>.

8. I disaccordi circa le QES che si registrano tra i giuristi non rispecchiano necessariamente disaccordi a livello delle concezioni etiche di sfondo. Può anche trattarsi di *disaccordi strategici strumentali*: ovverosia, di disaccordi che attengono alla scelta della strategia argomentativa che deve ritenersi preferibile (migliore, più efficiente da un punto di vista della razionalità mezzo-a-fine) al fine di tutelare uno stesso valore o principio condivisi<sup>61</sup>.

9. Dal punto di vista metaetico, i disaccordi su QES che non siano strategici, ma dipendono invece dall’adesione degli interpreti a concezioni etiche di sfondo irriducibilmente incompatibili, sono disaccordi genuini: *sia* dal punto di vista della metaetica emotivista, *sia* dal punto di vista della metaetica oggettivista (che però li configura come disaccordi non propriamente etici, e colpevoli), *sia* dal punto di vista della metaetica relativista moderata. Qualora si ritenga che l’oggettivismo metaetico sia inaccettabile (che non sia sostenibile, nella forma genuina o forte, e

<sup>60</sup> Cfr., p.e., FERRAJOLI 2016, 53-62.

<sup>61</sup> Questa conclusione è desumibile dalla fenomenologia dei disaccordi interpretativi dottrinali considerata da Villa (VILLA 2017, 99 ss.).

sia pseudo-oggettivismo nelle forme deboli), rimangono due metaetiche quali punti di vista con cui “esplicare” i disaccordi su QES dipendenti da disaccordi etici: l’emotivismo e il relativismo moderato. Ammesso si tratti davvero di posizioni distinguibili.

### Riferimenti bibliografici

- AYER A. J. 1946. *Language, Truth and Logic*, 2 ed., New York, Dover Publications, 1946 (1 ed. 1936).
- BOBBIO N. 1967. *Essere e dover essere nella scienza giuridica*, in ID., *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1970, 139 ss.
- CHIASSONI P. 2005. *Concezioni analitiche originarie della metagiurisprudenza*, in «Notizie di Politeia», 21, 2005, 63 ss.
- CHIASSONI P. 2017. *Ensayos de metajurisprudencia analítica*, Buenos Aires, Ediciones Olejnik - Bogotá, UMA, 2017.
- DWORKIN R. 1997. *Freedom's Law*, Cambridge (Mass.) - London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1997.
- FERRAJOLI L. 2016. *La democrazia costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2016.
- GALLIE W.B. 1956. *Essentially Contested Concepts*, in «Proceedings of the Aristotelian Society», 56, 1956, 167 ss.
- HART H.L.A. 1961. *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1961.
- HOLMES O.W. JR. 1897. *The Path of the Law*, in «Harvard Law Review», 10, 1897, 457 ss.
- ROSS A. 1958. *On Law and Justice*, London, Stevens & Sons, 1958.
- STEVENSON C. L. 1964. *Facts and Values*, New Haven, Yale University Press, 1964.
- SCALIA A. 1997. *A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law* (Ed. Gutmann A.), Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1997.
- TARELLO G. 1968. *Studi per una teoria generale dei precetti. I. Introduzione al linguaggio precettivo*, in ID., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974, 1 ss.
- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2012.
- VILLA V. 2016a. *Disaccordi interpretativi profondi*, Modena, Mucchi, 2016.
- VILLA V. 2016b. *Deep Interpretive Disagreement and Theory of Legal Interpretation*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Perspectives in Pragmatics, Philosophy and Psychology*, Switzerland, Springer, 2016, 89 ss.
- VILLA V. 2017. *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, Giappichelli, 2017.
- VON WRIGHT G. H. 1963. *Norm and Action. A Logical Enquiry*, London, Routledge & Kegan Paul, 1963.